SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Venerdì, 18 dicembre 2009   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 dicembre 2009, n. **184**.

Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009. *(09G0192)*. . . . . Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2009.

Determinazione dell'ammontare degli oneri e delle funzioni trasferite e dei proventi, ai fini dell'individuazione dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito delle tasse automobilistiche. *(09A14930)* . . . . Pag. 2
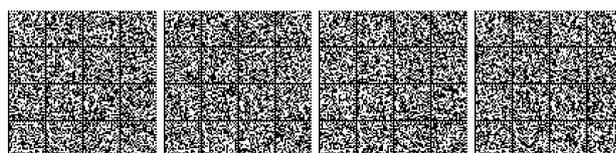
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 15 settembre 2009.

Nuovi criteri per la concessione dei riconoscimenti, per anzianità di servizio ed al merito di servizio, del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché caratteristiche dei relativi segni distintivi e delle relative modalità d'uso. *(09A14927)* . . . . Pag. 4

PROVVEDIMENTO 15 ottobre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 27 giugno 2007, 25 ottobre 2007 e 27 ottobre 2008, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione non riconosciuta «Adr Network». *(09A14942)* . . . . Pag. 15

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 21 settembre 2007, 9 giugno 2008, 22 luglio 2008, 4 novembre 2008 e 6 maggio 2009, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale S.a.s.». *(09A14943)* . . . . Pag. 15

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 dicembre 2009.

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2009. *(09A15167)* . . . . Pag. 16

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 15 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicula Roxana Maria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista. *(09A14915)* . . . Pag. 16

DECRETO 7 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ban Kevin Michael, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(09A14914)* . . . . Pag. 17

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 17 novembre 2009.

Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, per il triennio 2009-2011. *(09A14913)* . . . . Pag. 18

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 27 ottobre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Cooperativa servizi e sviluppo a r.l.», in Roma. *(09A14944)* . . . . Pag. 23

DECRETO 27 ottobre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Pe.Max Market soc. coop. a r.l.», in Lusciano. *(09A14945)* . . . . Pag. 23

DECRETO 12 novembre 2009.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «D.F.R. società cooperativa», in Castrovillari. *(09A14946)* Pag. 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo. *(09A14935)* . . . . Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione:

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare. *(09A15179)* . . . . Pag. 25

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare. *(09A15180)* . . . . Pag. 25

Ministero dell'interno:

Rettifica degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere territoriale e/o a valenza di sistema, finanziati a valere del Fondo europeo per i rimpatri - annualità 2009 - azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1. *(09A15017)* . . . . Pag. 26

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duelmint pasta orale». *(09A14941)* . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eqvalan». *(09A15005)* . Pag. 27

Comunicato relativo al trasferimento della sede legale dell'Ente regione Molise. *(09A14931)* . . . . Pag. 27

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria, sita nei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e di Ferrera Erbognone - ENI S.p.a. *(09A14928)* . . . . Pag. 27

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della piattaforma Barbara T2, ubicata nel Mar Adriatico, al largo di Ancona - ENI S.p.a. *(09A14929)* . . . . Pag. 27

RETTIFICHE

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, recante: «Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.». *(09A15181)* . . . . Pag. 28
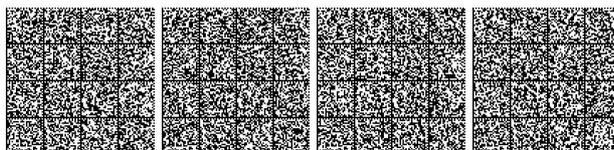
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 dicembre 2009, n. **184**.

Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto.

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in euro 11.009.494 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1075):

Presentato dal sen. Salvatore SCIASCIA ed altri il 2 ottobre 2008.

Assegnato alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 7 ottobre 2008 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 9 ottobre 2008; il 5 ed il 19 novembre 2008; il 16 ed il 17 dicembre 2008.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 15 gennaio 2009 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, il 30 settembre 2009; il 6 ottobre 2009 ed approvato, con modificazioni, il 7 ottobre 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2788):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 13 ottobre 2009 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 15 ed il 21 ottobre 2009.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 10 novembre 2009 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, ed approvato 1'11 novembre 2009.

———

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44 (Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare) è il seguente:

«Art. 1 *(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)*. — 1. In relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è fissata:

a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis*) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere *B)*, numero 1), *C)*, *D)* ed *E)*, numero 1), della citata tabella E.

2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 2006 percepiscono l'assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dalla presente legge con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002.

4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.».
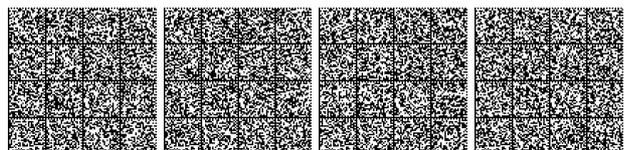
— Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è il seguente:

«Art. 10 *(Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi)*. — 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

— Il testo del comma 7 dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così come da ultimo modificato dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, è il seguente:

«Art. 11-*ter* *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1.-6-*ter*. *(*Omissis*)*.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

— Il testo dell'art. 7 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

09G0192

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2009.

Determinazione dell'ammontare degli oneri e delle funzioni trasferite e dei proventi, ai fini dell'individuazione dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito delle tasse automobilistiche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche»;

Visto, in particolare, l'art. 3 dello stesso decreto, che stabilisce: «la quota di gettito della tassa automobilistica attribuita alla regione è incrementata nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, nonché ai compiti di cui all'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al netto dei proventi di cui al comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, d'intesa con la regione, l'ammontare degli oneri delle funzioni trasferite con il presente decreto e dei proventi di cui al comma 1 e, conseguentemente, la nuova misura dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito della predetta tassa automobilistica»;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 33500 del 3 aprile 2009 con la quale vengono quantificate in € 735.051,00 le spese di funzionamento dell'Ufficio periferico di Aosta del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, relative all'anno 2007;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2389 del 10 marzo 2009 con la quale vengono quantificati in € 175.881,00 i proventi derivanti dalle operazioni svolte dallo stesso Ufficio periferico di Aosta per l'anno 2007, attualizzati in seguito all'entrata in vigore del nuovo piano tariffario;
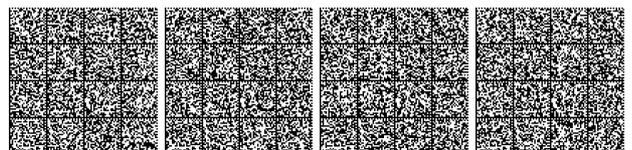
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 14096 del 9 ottobre 2008, dalla quale risulta che il gettito delle tasse automobilistiche riscosso a beneficio della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2007 è pari ad € 27.240.168,61;

Visto l'art. 3, primo comma, lettera *h)* della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta), che determina in nove decimi la quota di compartecipazione della Regione Valle d'Aosta alle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione;

Vista la nota n. 4908/SG del 23 ottobre 2009 con cui la Regione formalizza l'intesa prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13/2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 che, tra l'altro, conferisce al Ministro per i rapporti con le regioni la delega all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti l'attuazione degli statuti delle regioni e delle province ad autonomia speciale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare degli oneri delle funzioni amministrative inerenti alla motorizzazione civile trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dall'Ufficio periferico della motorizzazione richiamato in premessa, quantificato in € 559.170,00 per l'anno 2007, rapportato al totale del gettito della tassa automobilistica relativa all'anno 2007 afferente all'ambito della Regione, quantificato in € 27.240.168,61, determina un aumento della quota di compartecipazione regionale al gettito della tassa automobilistica nella misura di 0,2 decimi. Di conseguenza, subordinatamente all'effettivo trasferimento delle predette funzioni amministrative e del relativo personale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la quota di gettito della tassa automobilistica attribuita alla Regione Valle d'Aosta, di cui all'art. 3, primo comma, lettera *h)* della legge n. 690/1981 è incrementata a 9,2 decimi.

2. La Regione provvede a riversare nel capitolo di entrata relativo al gettito della tassa automobilistica (capitolo 1218 - Capo VIII) del bilancio dello Stato, entro il 31 marzo di ogni anno, la quota spettante all'erario della tassa automobilistica riscossa alla data del 15 marzo dell'anno in corso, nonché il saldo della quota spettante all'erario della tassa automobilistica riscossa dalla Regione nell'esercizio precedente, al netto dei rimborsi effettuati.

3. Gli oneri e i proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione sono contabilizzati in conto erario fino all'effettiva assunzione delle medesime da parte della Regione, salvo eventuali conguagli, a valere sulle spettanze relative agli anni successivi, calcolati in riferimento ai mesi di esercizio delle trasferende funzioni da parte dello Stato. La Regione provvede al suddetto eventuale conguaglio riversando allo Stato la quota di spettanza, ridotta od aumentata fino a concorrenza dell'importo da conguagliare, entro il mese successivo all'acquisizione dei dati di consuntivo relativi al gettito dell'imposta.

4. La Regione provvede a riscuotere direttamente le tasse automobilistiche a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 2.

1. La Regione Valle d'Aosta rimborsa annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - le spese sostenute per la fornitura degli stampati inerenti ai servizi all'utenza in materia di motorizzazione sulla base della quantificazione annuale predisposta dal medesimo Dipartimento. L'importo dovuto è versato dalla Regione sul capitolo di entrata 2163 - Capo XV.

2. All'atto di ciascun ordine di targhe di veicoli a motore e rimorchi, nonché di contrassegni per ciclomotori, la Regione effettua il relativo pagamento sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Viterbo - targhe veicoli a motore.

3. La Regione, mensilmente, rimborsa sul capitolo di entrata 1205 - Capo VIII del bilancio dello Stato la somma corrispondente all'imposta di bollo di competenza statale, percepita per le operazioni svolte dalla motorizzazione civile, sulla base di apposita rendicontazione.

4. Per l'esercizio delle funzioni di motorizzazione trasferite, la Regione usufruisce gratuitamente delle procedure del Centro Elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, già in uso presso tutti gli Uffici della motorizzazione sul territorio nazionale.

5. Dall'attuazione del presente provvedimento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per i rapporti con le regioni
FITTO

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 177

09A14930
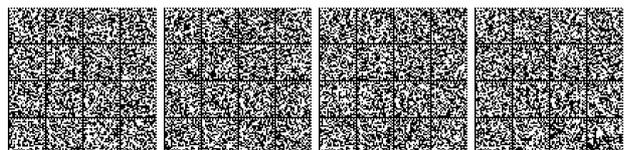
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 settembre 2009.

Nuovi criteri per la concessione dei riconoscimenti, per anzianità di servizio ed al merito di servizio, del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché caratteristiche dei relativi segni distintivi e delle relative modalità d'uso.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del corpo di polizia penitenziaria» ed in particolare l'art. 79;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, riguardante, tra l'altro, l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il provvedimento del capo del Dipartimento 18 settembre 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, concernente la riorganizzazione del Ministero della giustizia;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236, concernente le norme per l'accesso al ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, concernente l'attribuzione dei compiti e le mansioni previsti dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146;

Visto il parere della Sezione terza del Consiglio di Stato n. 2906/2006;

Considerata la necessità di estendere i riconoscimenti per anzianità ed al merito di servizio anche agli appartenenti al ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria;

Attesa la necessità di meglio definire i criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché le caratteristiche dei relativi segni distintivi e le relative modalità di uso;

Decreta:

Art. 1.

Croce per anzianità di servizio, medaglia al merito di servizio, medaglia al merito di lunga navigazione, medaglia di commiato

Il riconoscimento per anzianità di servizio viene conferito mediante la croce per anzianità di servizio.

Il riconoscimento al merito di servizio viene conferito mediante la medaglia al merito di servizio e la medaglia al merito di lunga navigazione.

Il riconoscimento all'atto del collocamento a riposo viene conferito mediante la medaglia di commiato in argento.

Art. 2.

Organi competenti alla concessione

La croce per anzianità di servizio, la medaglia al merito di servizio, la medaglia al merito di lunga navigazione e la medaglia di commiato in argento, sono concesse con decreto del capo del Dipartimento, al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 3.

Requisiti per la concessione della croce per anzianità di servizio e delle medaglie al merito. Computo del periodo valutabile

Per il conferimento della croce per anzianità di servizio, della medaglia al merito di servizio e della medaglia al merito di lunga navigazione, è necessario aver prestato lodevole servizio nel Corpo di polizia penitenziaria.

Il requisito del lodevole servizio deve risultare da una dettagliata relazione, redatta, nell'ultima sede di servizio dell'interessato, dall'organo competente alla redazione del rapporto informativo.

Qualora l'interessato abbia prestato nell'ultima sede un periodo di servizio inferiore a tre mesi, l'organo competente esprime il parere in base agli elementi appositamente forniti al riguardo dalla precedente sede di servizio.

La relazione non può essere redatta per i dipendenti che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono».

La frazione di anno è valutata come anno se eccede i sei mesi, per la concessione dei riconoscimenti di cui sopra, solo nell'ipotesi di cessazione dal servizio, per motivi diversi da quelli disciplinari.

Art. 4.

Croce per anzianità di servizio

La croce per anzianità di servizio è d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado, di bronzo o di terzo grado ed è conferita per lodevole servizio comunque prestato nei ruoli del personale della polizia penitenziaria, per i seguenti periodi complessivi:

per la croce d'oro 35 anni;

per la croce d'argento 30 anni;

per la croce di bronzo 20 anni.

La croce di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Sono computabili i servizi o periodi di comando prestati presso altre Forze di polizia o Forze armate dello Stato.

Art. 5.

Caratteristiche dei segni distintivi della croce per anzianità di servizio

La «Croce per anzianità di servizio» consiste in una croce biforcata in oro, in argento o in bronzo, delle dimensioni di mm 38 (trentotto) accantonata da 4 (quattro) fregi del Corpo di polizia penitenziaria, caricata al centro da uno scudetto di forma rotonda del diametro di mm 8 (otto), che nel dritto reca in oro, in argento o in bronzo le lettere R.I. intrecciate e, nel rovescio, in caratteri romani, il numero 35, 30 o 20 secondo il grado dell'onorificenza.

La croce si porta al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta di colore azzurro largo mm 37 (trentasette), bordato di bianco e tramezzato da una lista in palo con il tricolore nazionale della larghezza di mm 21 (ventuno), composta da tre bande larghe mm 7 (sette) ciascuna.

Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in bronzo a seconda del grado della medaglia.

I modelli delle insegne, dei nastri e del relativo diploma risultano dai disegni annessi al presente decreto.

Art. 6.

Medaglia al merito di servizio

La medaglia al merito di servizio è d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado, di bronzo o di terzo grado, ed è conferita al personale della polizia penitenziaria che abbia espletato le funzioni proprie del ruolo di appartenenza con i requisiti di cui al successivo art. 7:

per la medaglia d'oro 20 anni;

per la medaglia d'argento 15 anni;

per la medaglia di bronzo 10 anni.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Ai fini del conferimento della medaglia al merito di servizio è computabile solo il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria, ovvero il servizio prestato nel disciolto Corpo degli agenti di custodia.

Art. 7.

Requisiti

Il requisito che può conferire titolo per la concessione della medaglia al merito di servizio è:

per gli appartenenti al ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria:

non aver riportato nell'ultimo decennio sanzioni disciplinari più gravi della censura;

non aver riportato nell'ultimo quinquennio sanzioni disciplinari;

aver riportato nell'ultimo quinquennio il giudizio complessivo di distinto con punteggio non inferiore a 65.

per gli appartenenti al ruolo degli ispettori, al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli assistenti e agenti del Corpo di polizia penitenziaria:

non aver riportato nell'ultimo decennio sanzioni disciplinari più gravi della censura;

non aver riportato nell'ultimo quinquennio sanzioni disciplinari;

aver riportato nell'ultimo quinquennio il giudizio complessivo di distinto con punteggio non inferiore a 26.

I requisiti di cui sopra devo essere attestati dall'organo competente alla redazione del rapporto informativo.

Art. 8.

Caratteristiche dei segni distintivi della medaglia al merito di servizio

La medaglia al merito di servizio consiste in una medaglia in oro, in argento o in bronzo, delle dimensioni di mm 36 (trentasei) avente:

nel diritto, in rilievo, lo stemma della Repubblica italiana, contornata dalla seguente dicitura, anch'essa in rilievo, a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno» «AL MERITO DI SERVIZIO»;

nel rovescio, in rilievo, una corona chiusa composta per metà da fronde di alloro e per metà da fronde di quercia, fasciate ai quattro lati, e contenete, racchiuso nella base inferiore, il fregio della polizia penitenziaria, anch'esso in rilievo; il campo della medaglia è contornato, lungo il bordo superiore della corona, dalla scritta «POLIZIA PENITENZIARIA» pure in rilievo e a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno».

La medaglia si porta al lato sinistro del petto apposta ad un nastro di seta di colore azzurro largo mm 37 (trentasette), avente dieci liste di colore azzurro e nove liste di colore bianco, alternate in palo.

Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in bronzo, a seconda del grado della medaglia.

I modelli delle insegne, dei nastri e del relativo diploma, risultano dai disegni annessi al presente decreto.
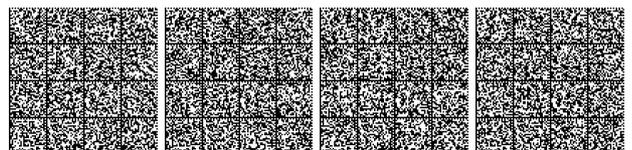
Art. 9.

Medaglia al merito di lunga navigazione

La medaglia al merito di lunga navigazione è d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado, di bronzo o di terzo grado, ed è conferita agli appartenenti della polizia penitenziaria che abbiano compiuto globalmente sui natanti dell'amministrazione penitenziaria:

per la medaglia d'oro, 20 anni di navigazione;

per la medaglia d'argento, 15 anni di navigazione;

per la medaglia di bronzo, 10 anni di navigazione.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Il periodo valutabile ai fini del conferimento della medaglia al merito di lunga navigazione è computato dal giorno in cui gli appartenenti alla polizia penitenziaria cominciano a prestare effettivo servizio, attestato dall'organo competente alla redazione del rapporto informativo o fatto risultare da provvedimenti formali dell'amministrazione penitenziaria, sulle unità di cui al primo comma.

Art. 10.

Caratteristiche dei segni distintivi della medaglia al merito di lunga navigazione

La medaglia al merito di lunga navigazione consiste in una medaglia in oro, in argento o in bronzo, delle dimensioni di mm 35 (trentacinque) avente:

nel diritto, in rilievo, lo stemma araldico della polizia penitenziaria sovrapposto a due ancore incrociate e contornato dalla seguente dicitura, anch'essa in rilievo, a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno» «AL MERITO DI LUNGA NAVIGAZIONE»;

nel rovescio, in rilievo, una corona chiusa composta per metà da fronde di alloro e per metà da fronde di quercia, fasciate ai quattro lati, e contenente, racchiuso nella base inferiore, il fregio della polizia penitenziaria, anch'esso in rilievo; il campo della medaglia è contornato, lungo il bordo superiore della corona, dalla scritta «POLIZIA PENITENZIARIA» pure in rilievo e a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno».

La medaglia si porta al lato sinistro del petto apposta ad un nastro di seta di colore azzurro largo mm 37 (trentasette), tramezzato da una lista in palo della larghezza di mm 21 (ventuno), composta da tre bande di mm 7 (sette) ciascuna, di cui le due esterne di colore celeste e quella centrale di colore bianco.

Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in bronzo, a seconda del grado della medaglia.

I modelli delle insegne, dei nastri e del relativo diploma risultano dai disegni annessi al presente decreto.

Art. 11.

Medaglia di commiato in argento. Foglio di congedo

Al personale della polizia penitenziaria che cessi dal servizio per limiti d'età, per infermità contratta in servizio o perché deceduto in servizio è conferita una medaglia di commiato personalizzata.

La medaglia di commiato consiste in una medaglia d'argento di mm 35 (trentacinque) avente:

nel dritto, in rilievo, lo stemma araldico della polizia penitenziaria contornato dalla seguente dicitura, anch'essa in rilievo, a caratteri maiuscoli tipo «romano moderno» «POLIZIA PENITENZIARIA»;

nel rovescio, in rilievo e in caratteri maiuscoli lungo il bordo della facciata della medaglia la seguente dicitura: «IL CAPO DEL DIPARTIMENTO CON GRATITUDINE», e sotto quest'ultima, inciso e in caratteri maiuscoli, il nome e il cognome dell'intestatario della medaglia. Contestualmente alla medaglia di commiato viene consegnato il «Foglio di congedo», le cui caratteristiche risultano dal modello annesso al presente decreto.

Al personale della polizia penitenziaria che cessi dal servizio, a qualsiasi altro titolo, viene consegnato il «Foglio di congedo» le cui caratteristiche sono analoghe a quello di cui al precedente comma.

Art. 12.

Disposizioni transitorie finali ed abrogazioni

Il presente decreto entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto il P.C.D. del 18 settembre 2000 è abrogato.

Tutti i precedenti riconoscimenti conferiti in applicazione delle precedenti disposizioni si intendono equivalenti ai presenti riconoscimenti.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di riscontro secondo la vigente normativa.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 15 settembre 2009

Il capo del Dipartimento: IONTA
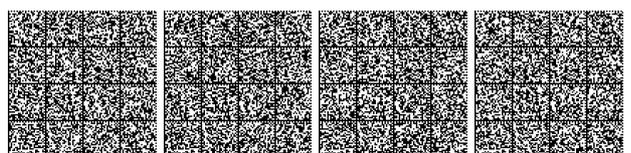
ALLEGATO

REPVBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visti gli artt. 25 e 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82 recante il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto il proprio decreto n°____________del______ emesso ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 82/99

DECRETA:

a ....

....

è conferita la croce ____________ *per anzianità di servizio.*

Roma, lì ....
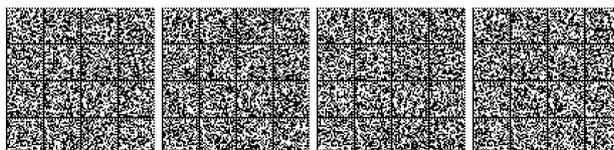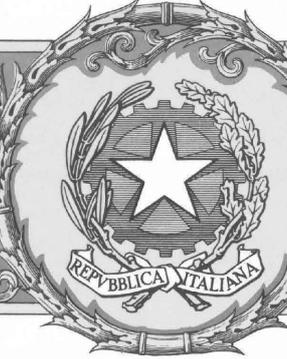
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Roma - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - P.V.

REPVBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visti gli artt. 25 e 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82 recante il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto il proprio decreto n°____________del_______ emesso ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 82/99

DECRETA:

a ....

....

è conferita la medaglia ____________ *al merito di servizio.*

Roma, lì ....

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA
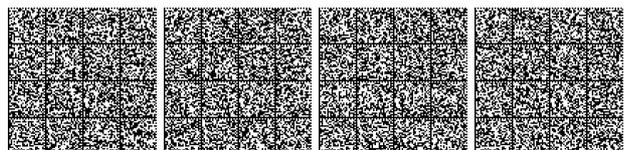
REPVBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visti gli artt. 25 e 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82 recante il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto il proprio decreto n°____________del______ emesso ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 82/99

DECRETA:

a ....

....

è conferita la medaglia ______________ *al merito di lunga navigazione.*

Roma, lì..

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
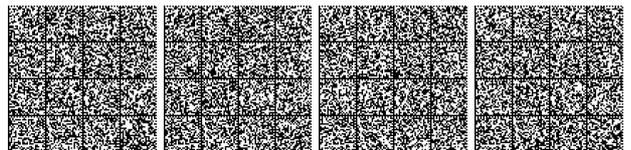
Roma - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - P.V.

REPVBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visti gli artt. 25 e 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82 recante il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";
Visto il proprio decreto n°____________del______ emesso ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 82/99

DECRETA:

a ....

....

è conferita la medaglia di commiato in argento.

Roma, lì..

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Roma - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - P.V.

REPVBBLICA ITALIANA
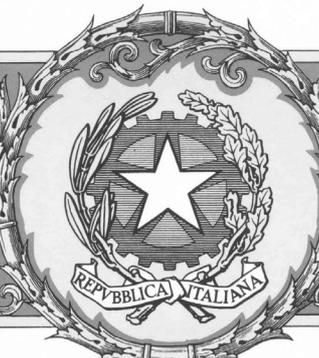
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

FOGLIO DI CONGEDO

che si rilascia a ....

....

per ....

Roma, lì ....

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA
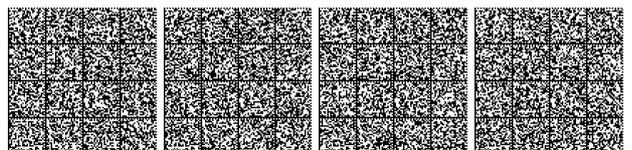
Stato civile

nato a ....

il ....

SERVIZIO PRESTATO NEL:

Corpo degli agenti di custodia dal .... al ....

Corpo di polizia penitenziaria dal .... al ....

Croce per anzianità di servizio
Fronte
Retro
8 mm
38 mm
1 mm
7 mm
Medaglia al merito di servizio
Fronte
Retro
36 mm
37 mm
1.945 mm
AL MERITO DI SERVIZIO
POLIZIA PENITENZIARIA
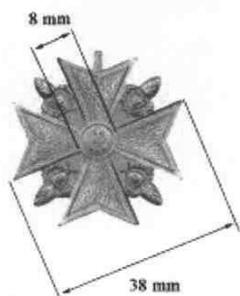
Medaglia al merito di lunga navigazione

Fronte Retro

Medaglia di commiato in argento

Fronte Retro

09A14927

PROVVEDIMENTO 15 ottobre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 27 giugno 2007, 25 ottobre 2007 e 27 ottobre 2008, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione non riconosciuta «Adr Network».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223, del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PPDG 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 27 giugno 2007, 25 ottobre 2007, 27 ottobre 2008, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione non riconosciuta «Adr Network», con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, codice fiscale n. 97398920583, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 1º settembre 2009, prot. DAG 14 settembre 2009. 0111357.E, con la quale il dott. Crescenzo Soriano, nato ad Avellino il 4 aprile 1967, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta Adr Network, ha chiesto che l'elenco dei formatori venga ridotto di una unità mediante la cancellazione del dott. Ceino Marco, nato a Roma il 5 luglio 1958;

Atteso che a seguito della cancellazione del dott. Ceino Marco, i requisiti posseduti da associazione non riconosciuta «Adr Network» risultano comunque conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificato in particolare che l'istante dispone in ogni caso di almeno tre formatori in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.D.G. 23 gennaio 2007, 7 giugno 2007, 27 giugno 2007, 25 ottobre 2007, 27 ottobre 2008, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione non riconosciuta «Adr Network», con sede legale in Roma, viale Libia n. 76, codice fiscale n. 97398920583, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento, il dott. Ceino Marco, nato a Roma il 5 luglio 1958, è cancellato dall'elenco dei formatori.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A14942

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 21 settembre 2007, 9 giugno 2008, 22 luglio 2008, 4 novembre 2008 e 6 maggio 2009, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale S.a.s.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e 223, del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)*, e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PPDG 21 settembre 2007, 9 giugno 2008, 22 luglio 2008, 4 novembre 2008 e 6 maggio 2009, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale S.a.s.» con sede legale in Palmi (Reggio Calabria), via Raffaello n. 11, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02009950805, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)*, e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 8 ottobre 2009 prot. DAG 0122875.E, 12 ottobre 2009 prot. DAG 0124263.E e 14 ottobre 2009 prot. DAG 0125420.E, con le quali, il dott. Pietro Paolo Chiofalo, nato a Palmi il 3 gennaio 1965, in qualità di legale rappresentante della società «I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale S.a.s.», chiede l'inserimento di tre ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott.ssa Caradonna Marcella, nata a Stornara (Foggia) il 22 maggio 1959;

avv. Olivo Francesco, nato a Brescia il 10 aprile 1973;
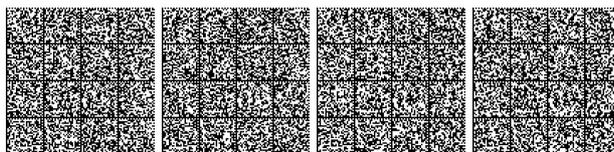
prof.ssa Pellegrini Stefania, nata a Brescia il 2 settembre 1966,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)*, e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PPDG 21 settembre 2007, 9 giugno 2008, 22 luglio 2008, 4 novembre 2008 e 6 maggio 2009, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale S.a.s.» con sede legale in Palmi (Reggio Calabria), via Raffaello n. 11, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02009950805, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)*, e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità nelle persone di: dott.ssa Caradonna Marcella, nata a Stornara (Foggia) il 22 maggio 1959, avv. Olivo Francesco, nato a Brescia il 10 aprile 1973, prof.ssa Pellegrini Stefania, nata a Brescia il 2 settembre 1966.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 19 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A14943

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2009.

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1º al 15 del mese di dicembre 2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2009, di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1º al 15 del mese di dicembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1º al 15 del mese di dicembre 2009, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;

b) il 28 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 118

09A15167

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicula Roxana Maria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007, che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Nicula Roxana Maria, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Cosmetician» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;
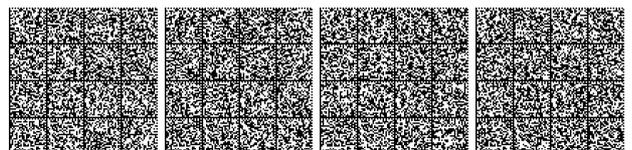
Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 16 maggio 2007, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di «Cosmetician» per l'esercizio dell'attività stessa in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Vista la differenza sostanziale nella formazione rumena rispetto a quella italiana, sia nei contenuti che nella durata, non compensata dall'esperienza professionale, si rende necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali;

Vista la nota del 18 ottobre 2008, con la quale la sig.ra Nicula Roxana Maria ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Considerato che per la realizzazione della prova d'esame, si è reso necessario richiedere alla regione Piemonte, ove la richiedente è residente, l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla regione stessa, diretta ad accertare le conoscenze professionali della richiedente;

Visto il verbale della provincia di Torino del 28 luglio 2009, attestante il superamento della prova d'esame davanti ad una commissione esaminatrice, pervenuto in data 12 agosto 2009;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Cosmetician» conseguito in Romania, in data 13 febbraio 2004, dalla sig.ra Nicula Roxana Maria, nata a Cluj Napoca (Romania), il 24 settembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A14915

DECRETO 7 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ban Kevin Michael, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 31 gennaio 2008, con la quale il sig. Ban Kevin Michael, nato a Cleveland (Ohio, U.S.A.) il 26 ottobre 1966, cittadino statunitense, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Medicinae Doctoris», rilasciato in data 25 maggio 1996 dalla «Georgetown University-School of Medicine» di Washington (District of Columbia, U.S.A.), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 9 dicembre 2008, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale il sig. Ban Kevin Michael è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Medicinae Doctoris», rilasciato in data 25 maggio 1996 dalla «Georgetown University-School of Medicine» di Washington (District of Columbia, U.S.A.), al sig. Ban Kevin Michael, nato a Cleveland (Ohio, U.S.A.) il 26 ottobre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

2. Il dott. Ban Kevin Michael è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3,
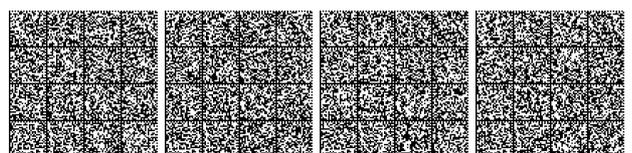
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14914

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 17 novembre 2009.

Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, per il triennio 2009-2011.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali»;

Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534 «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali»;

Vista la circolare n. 16 del 4 febbraio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, «Norme per l'ammissione ai contributi statali previsti dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante - Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali»;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2008 «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009» che assegna al capitolo 3671 la somma di € 6.448.753,00;

Considerato che, a seguito di accantonamenti per complessivi € 17.606,00 disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze in conto di competenza e cassa, lo stanziamento del citato capitolo 3671 è ridotto ad € 6.431.147,00;

Considerato che si è ritenuto di destinare, sullo stanziamento del capitolo 3671, la somma di € 5.104.356,41 per contributi alle istituzioni di cui all'art. 1, legge n. 534/1996;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2009, relativo all'approvazione del programma dei progetti da liquidare sui fondi del capitolo 1321, con il quale viene assegnata alla Direzione generale per le biblioteche, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore la somma di € 4.556.708,73;

Visto il decreto del direttore generale delle biblioteche, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore del 24 settembre 2009, con il quale è stata destinata la quota parte della predetta somma pari ad € 1.422.817,98 per la realizzazione di progetti degli istituti culturali di cui all'art. 1, legge n. 534/1996;

Visto il decreto del direttore generale delle biblioteche, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore del 28 settembre 2009 recante la ripartizione della suddetta somma di € 1.422.817,98;

Acquisito il parere del Comitato tecnico scientifico per gli istituti culturali, espresso in data 27 maggio 2009;

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari espressi in data 29 e 30 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

È emanata, per il triennio 2009-2011, la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, il cui elenco costituisce parte integrante del presente decreto.

Il contributo previsto per la Giunta centrale per gli studi storici e per le deputazioni di Storia Patria sarà annualmente ripartito secondo le proposte formulate dalla Giunta medesima.

L'importo stabilito per il corrente anno finanziario pari ad € 5.104.356,41 da imputare sul capitolo 3671, spettante alle istituzioni inserite nella tabella 2009-2011, potrà subire variazioni a seguito delle successive disposizioni legislative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO

TABELLA DEGLI ISTITUTI CULTURALI 2009-2011

	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	CONTRIBUTO
1	ARIANO IRPINO (AV)	CAMPANIA	CENTRO EUROPEO DI STUDI NORMANNI	19.550
2	ASSISI	UMBRIA	SOCIETA' INTERNAZIONALE DI STUDI FRANCESCANI	23.460
3	ASTI	PIEMONTE	FONDAZIONE CENTRO DI STUDI ALFIERIANI	23.460
4	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	ACCADEMIA DI SCIENZE DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA	19.550
5	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE CARDINALE GIACOMO LERCARO	39.101
6	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE FEDERICO ZERI	19.550
7	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI EMILIA-ROMAGNA - ONLUS -	19.550
8	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII	101.662
9	BORDIGHERA	LIGURIA	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI	23.460
10	BRESCIA	LOMBARDIA	FONDAZIONE BIBLIOTECA LUIGI MICHELETTI	19.550
11	CAPO DI PONTE (BS)	LOMBARDIA	CENTRO CAMUNO DI STUDI PREISTORICI	19.550
12	CERTALDO ALTO (FI)	TOSCANA	ENTE NAZIONALE GIOVANNI BOCCACCIO	23.460
13	CONVERSANO (BA)	PUGLIA	FONDAZIONE GIUSEPPE DI VAGNO	23.460
14	CORTONA	TOSCANA	ACCADEMIA ETRUSCA DI CORTONA	35.191
15	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA DEI GEORGOFILI	31.281
16	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA DELLA CRUSCA	148.583
17	FIRENZE	TOSCANA	ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE E LETTERE LA COLOMBARIA	46.921
18	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE BUONARROTI	19.550
19	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE DI STUDI DI STORIA DELL'ARTE ROBERTO LONGHI	23.460
20	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE DI STUDI STORICI FILIPPO TURATI - ONLUS -	39.101
21	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI - ONLUS -	54.741
22	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA	39.101
23	FIRENZE	TOSCANA	FONDAZIONE UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELL'ARTE-U.I.A.-	19.550
24	FIRENZE	TOSCANA	GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO G.P. VIEUSSEUX	31.281
25	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA	152.493
26	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA	23.460
27	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ETRUSCHI ED ITALICI	23.460
28	FIRENZE	TOSCANA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO	97.752
29	GATTATICO (RE)	EMILIA ROMAGNA	ISTITUTI ALCIDE CERVI	46.921
30	GENOVA	LIGURIA	FONDAZIONE ANSALDO	19.550
31	GORIZIA	FRIULI VENEZIA	ASSOCIAZIONE CULTURALE "MAESTRO RODOLFO LIPIZER" - ONLUS -	19.550
32	IMPRUNETA (FI)	TOSCANA	SOCIETA' INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEL MEDIOEVO LATINO (S.I.S.M.E.L.) - ONLUS	62.561
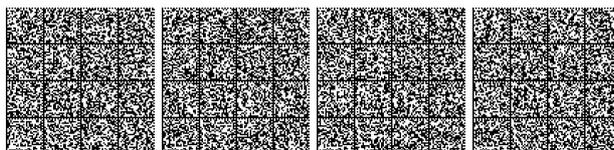
	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	CONTRIBUTO
33	MANTOVA	LOMBARDIA	ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI	19.550
34	MERANO	TRENTINO	ACCADEMIA DI STUDI ITALO-TEDESCHI	23.460
35	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE ARNOLDO E ALBERTO MONDADORI	19.550
36	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI - ONLUS -	23.460
37	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA - CDEC - ONLUS-	35.191
38	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE STUDI MANZONIANI	46.921
39	MILANO	LOMBARDIA	FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI	101.662
40	MILANO	LOMBARDIA	ISTITUTO LOMBARDO - ACCADEMIA DI SCIENZE E LETTERE	46.921
41	MILANO	LOMBARDIA	ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA - INMSLI -	86.022
42	MILANO	LOMBARDIA	ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - I.S.A.P. -	19.550
43	MODENA	EMILIA ROMAGNA	ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE ED ARTI DI MODENA	19.550
44	NAPOLI	CAMPANIA	ACCADEMIA PONTANIANA	19.550
45	NAPOLI	CAMPANIA	CENTRO INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEI PAPIRI ERCOLANESI	19.550
46	NAPOLI	CAMPANIA	FONDAZIONE BIBLIOTECA BENEDETTO CROCE	23.460
47	NAPOLI	CAMPANIA	FONDAZIONE NAPOLI NOVANTANOVE-ONLUS	19.550
48	NAPOLI	CAMPANIA	ISTITUTO ITALIANO DI STUDI STORICI	78.202
49	NAPOLI	CAMPANIA	SOCIETA' NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE ED ARTI DI NAPOLI	19.550
50	ORTONA (CH)	ABRUZZO	ISTITUTO NAZIONALE TOSTIANO DI ORTONA	19.550
51	PADOVA	VENETO	FONDAZIONE "CENTRO STUDI FILOSOFICI DI GALLARATE"	23.460
52	PALERMO	SICILIA	CENTRO INTERNAZIONALE DI ETNOSTORIA	62.561
53	PARMA	EMILIA ROMAGNA	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI	39.101
54	PESARO	MARCHE	FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI	23.460
55	PESCIA	TOSCANA	FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI	19.550
56	PIEVE S. STEFANO	TOSCANA	FONDAZIONE ARCHIVIO DIARISTICO NAZIONALE - ONLUS -	19.550
57	PISA	TOSCANA	FONDAZIONE DOMUS GALILAEANA	19.550
58	PONTECCHIO MARCONI (BO)	EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE GUGLIELMO MARCONI	19.550
59	PRATO	TOSCANA	CENTRO DI STUDI SUL CLASSICISMO	23.460
60	PRATO	TOSCANA	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA FRANCESCO DATINI	32.981,41
61	RAVELLO	CAMPANIA	CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO PER I BENI CULTURALI - ONLUS -	27.371
62	RECANATI	MARCHE	CENTRO NAZIONALE DI STUDI LEOPARDIANI	19.550
63	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA LANCISIANA	23.460
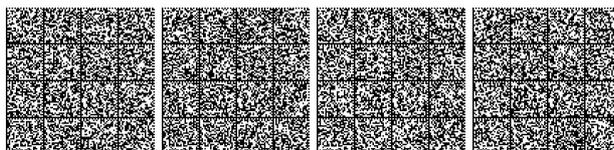
	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	CONTRIBUTO
64	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL	70.381
65	ROMA	LAZIO	ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA	35.191
66	ROMA	LAZIO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA	70.381
67	ROMA	LAZIO	CENTRO "PIO RAJNA - CENTRO DI STUDI PER LA RICERCA LETTERARIA, LINGUISTICA E FILOLOGICA" -	19.550
68	ROMA	LAZIO	E.S.S.M.O.I. - FONDAZIONE GIUSEPPE EMANUELE E VERA MODIGLIANI (ENTE PER LA STORIA DEL SOCIALISMO E DEL MOVIMENTO OPERAIO ITALIANO)	23.460
69	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA	66.471
70	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI	19.550
71	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO	31.281
72	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE BETTINO CRAXI	23.460
73	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE CENTRO DI INIZIATIVA GIURIDICA P. CALAMANDREI	19.550
74	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI	39.101
75	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ING. CARLO MAURILIO LERICI	31.281
76	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI ONLUS	117.302
77	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE ISTITUTO PER LA STORIA DELL'AZIONE CATTOLICA E DEL MOVIMENTO CATTOLICO IN ITALIA	31.281
78	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE LELIO E LISLI BASSO ISSOCCO	125.123
79	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE LIBERAL	39.101
80	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE LUIGI EINAUDI PER STUDI DI POLITICA ED ECONOMIA	31.281
81	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE MARIA E GOFFREDO BELLONCI ONLUS	19.550
82	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE PIETRO NENNI	23.460
83	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE UGO SPIRITO	50.831
84	ROMA	LAZIO	FONDAZIONE VALENTINO BUCCHI	23.460
85	ROMA	LAZIO	GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI E DEPUTAZIONI DI STORIA PATRIA	234.605
86	ROMA	LAZIO	ISTITUTO INTERNAZIONALE JACQUES MARITAIN	46.921
87	ROMA	LAZIO	ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMATICA	23.460
88	ROMA	LAZIO	ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA	31.281
89	ROMA	LAZIO	ISTITUTO LUIGI STURZO	148.583
90	ROMA	LAZIO	ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE	39.101
91	ROMA	LAZIO	ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHITETTURA	19.550
92	ROMA	LAZIO	ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI-ONLUS	93.842
93	ROMA	LAZIO	ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO	93.842

	CITTA'	REGIONE	ISTITUTO	CONTRIBUTO
94	ROMA	LAZIO	ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO	148.583
95	ROMA	LAZIO	ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA	54.765
96	ROMA	LAZIO	MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE DI ROMA	39.101
97	ROMA	LAZIO	SOCIETA' DANTE ALIGHIERI	19.550
98	ROMA	LAZIO	SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA	62.561
99	ROMA	LAZIO	UNIONE ACCADEMICA NAZIONALE	23.460
100	SIENA	TOSCANA	FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA-ONLUS-	31.281
101	STRESA (VB)	PIEMONTE	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ROSMINIANI	19.550
102	TARANTO	PUGLIA	ISTITUTO PER LA STORIA E L'ARCHEOLOGIA DELLA MAGNA GRECIA	19.550
103	TORINO	PIEMONTE	ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO	39.101
104	TORINO	PIEMONTE	CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA	23.460
105	TORINO	PIEMONTE	CENTRO STUDI PIERO GOBETTI	31.281
106	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN	19.550
107	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE LUIGI EINAUDI	140.763
108	TORINO	PIEMONTE	FONDAZIONE ROSSELLI	31.281
109	TORINO	PIEMONTE	MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO	23.460
110	UDINE	FRIULI VENEZIA	SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA	23.460
111	VENEZIA	VENETO	ATENEO VENETO	23.460
112	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE GIORGIO CINI - ONLUS -	86.022
113	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAMPALIA - ONLUS -	39.101
114	VENEZIA	VENETO	FONDAZIONE UGO E OLGA LEVI -CENTRO DI CULTURA MUSICALE SUPERIORE - ONLUS -	23.460
115	VENEZIA	VENETO	ISTITUTO VENETO ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI	62.561
116	VENEZIA	VENETO	SOCIETA' EUROPEA DI CULTURA - S.E.C. -	19.550
117	VERONA	VENETO	SOCIETA' LETTERARIA DI VERONA - GABINETTO DI LETTURA -	19.550
118	VICENZA	VENETO	ACCADEMIA OLIMPICA	23.460
119	VICENZA	VENETO	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA "ANDREA PALLADIO"	70.381
120	VICENZA	VENETO	ISTITUTO DI SCIENZE SOCIALI NICOLO' REZZARA	19.550
121	VICENZA	VENETO	ISTITUTO PER LE RICERCHE DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA - ONLUS -	19.550
			TOTALE	**5.104.356,41**

09A14913

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 ottobre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Cooperativa servizi e sviluppo a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di mancato accertamento datato 1° dicembre 2008, redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Cooperativa servizi e sviluppo a r.l. (in sigla CO.S.S. a r.l.)», con sede in Roma;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato adeguamento dello statuto alla vigente normativa in materia, al mancato versamento del contributo di revisione dovuto, all'omesso versamento del 3% degli utili d'esercizio;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 18 giugno 2009, ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop.va «Cooperativa servizi e sviluppo a r.l. (in sigla CO.S.S. a r.l.)», con sede in Roma - codice fiscale n. 03654841000, costituita in data 9 giugno 1989.

Art. 2.

Il dott. Claudio Santini, nato a Roma il 14 maggio 1968 e residente in Roma in via dei Bresciani n. 23, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo, sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di provvedere all'adeguamento dello statuto sociale alla vigente normativa in materia, al pagamento del contributo biennale dovuto, al versamento del 3% degli utili di esercizio.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo, sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14944

DECRETO 27 ottobre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Pe.Max Market soc. coop. a r.l.», in Lusciano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 18 giugno 2007, redatto da un revisore del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) nei confronti della società cooperativa «Pe.Max Market soc. coop. a r.l.», con sede in Lusciano (Caserta);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato adeguamento dello statuto sociale alla vigente normativa in materia;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 19 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop.va «Pe.Max Market soc. coop. a r.l.», con sede in Lusciano (Caserta) - codice fiscale n. 02030790618 costituita in data 21 luglio 1992.

Art. 2.

Il dott. Saverio Pizza, nato a Napoli il 12 settembre 1969 e residente in Cicciano (Napoli) in via Mulimento n. 16, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo, sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di provvedere all'adeguamento dello statuto sociale alla vigente normativa in materia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo, sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14945

DECRETO 12 novembre 2009.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «D.F.R. società cooperativa», in Castrovillari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.D. 18 giugno 2009, n. 16/SGC/2009, con il quale, la società cooperativa «D.F.R. società cooperativa», con sede in Castrovillari (Cosenza), è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile, per un periodo di dodici mesi e l'avv. Sabrina Mirabelli ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la nota pervenuta in data 19 ottobre 2009, con la quale l'avv. Mirabelli Sabrina rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogata la gestione commissariale, già disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, con D.D. del 18 giugno 2009, n. 16/SGC/2009, della società cooperativa «D.F.R. società cooperativa», con sede in Castrovillari (Cosenza) - codice fiscale n. 02696070784, costituita in data 4 marzo 2005.

Art. 2.

L'avv. Antonio Quintieri, nato a Cosenza il 26 settembre 1969, con studio in Cosenza in via Sabotino n. 13, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa in sostituzione dell'avv. Sabrina Mirabelli, dimissionario.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo, sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di inserire persone svantaggiate nella misura prevista dalla legge, redigere il regolamento di cui alla legge n. 142/2001, aggiornare i libri amministrativi e contabili, pagare il contributo biennale di revisione.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo, sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14946
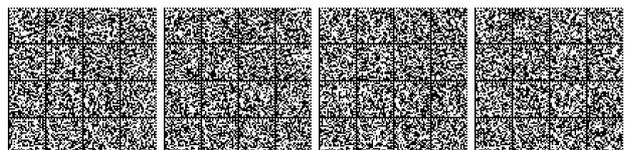
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 6175 del 22 ottobre 2009 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Bergamo, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, il giorno 19 ottobre 2009;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, è dipeso da un guasto all'alimentazione elettrica del CED tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del Contribuente con nota prot. n. 14750 in data 5 novembre 2009;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, nel giorno 19 ottobre 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 novembre 2009

p. *Il direttore regionale:* OCERA

09A14935

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 dicembre 2009 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, di cui venti muniti degli attestati comprovanti la loro qualità di membri del Parlamento italiano ed uno munito del prescritto certificato elettorale, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", limitatamente alle seguenti parti:

art. 15, comma 1-*ter*, limitatamente alle parole: "di cui all'art. 23-*bis* del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,";

art. 15, comma 1-*ter*, limitatamente alle parole: "nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio,"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Italia dei valori - Roma, via di Santa Maria in Via n.12 - tel. 0697848144.

09A15179

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 dicembre 2009 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, di cui venti muniti degli attestati comprovanti la loro qualità di membri del Parlamento italiano ed uno munito del prescritto certificato elettorale, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", limitatamente alle seguenti parti:

art. 7, comma 1, lettera d: "*d)* realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;",

e della legge 23 luglio 2009 , n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni per lo
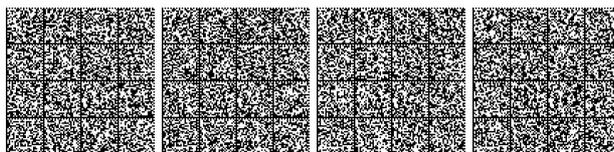
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", limitatamente alle seguenti parti:

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,";

art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.",

art. 25, comma 2, lettera *c)*, limitatamente alle parole: "nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture,";

art. 25, comma 2, lettera *g)*, limitatamente alle parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per";

art. 25, comma 2, lettera *i)*: "*i)* previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;";

art. 25, comma 2, lettera *l)*, limitatamente alle parole: "gli oneri relativi ai";

art. 25, comma 2, lettera *l)*, limitatamente alle parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possono essere";

art. 25, comma 2, lettera *n)*, limitatamente alle parole: "i produttori di energia elettrica nucleare dovranno";

art. 25, comma 2, lettera *q)*: "*q)* previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.";

art. 25, comma 3;

art. 25, comma 4: "4. Al comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare prodotta sul territorio nazionale.";

art. 26;

art. 29;

art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: "la produzione di energia elettrica da fonte nucleare,"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Italia dei valori - Roma, via di Santa Maria in Via n.12 - tel. 0697848144.

09A15180

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere territoriale e/o a valenza di sistema, finanziati a valere del Fondo europeo per i rimpatri - annualità 2009 - azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1.

Con riferimento agli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere territoriale e/o a valenza di sistema finanziati a valere del Fondo europeo per i rimpatri - annualità 2009, consultabili sul sito del Ministero dell'interno e adottati con decreto prot. n. 7954 del 19 novembre 2009 dell'Autorità responsabile del Fondo europeo per i rimpatri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delta Repubblica italiana del 24 novembre 2009, n. 274, relativi alle azioni:

azione 1.1.1 - Prosecuzione della mappatura delle principali comunità migranti in Italia per la messa a punto di efficaci modalità di comunicazione e divulgazione dell'opzione del rimpatrio volontario assistito e reintegrazione;

azione 1.2.1 - Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici. Prosecuzione dell'azione 2008;

azione 3.1.1 - Istituzione di un sistema di informazione degli immigrati attraverso supporti cartacei e multimediali multilingue, si comunica che l'art. 5 dei suddetti avvisi, per la parte relativa ai «Destinatari», si intende modificato come segue:

«Sono destinatari finali dei progetti i seguenti gruppi:

Richiedenti asilo:

richiedenti asilo;

richiedenti asilo ai quali è stata notificata una risposta negativa nel periodo previsto per il ricorso;

richiedenti asilo ricorrenti con decisione negativa sospesa.

Vittime di tratta (art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998) e casi assimilabili (in base all'art. 13 della legge 228/2003) che intendono rinunciare al programma nazionale ed optano per il rimpatrio volontario assistito.

Altri cittadini di paesi terzi:

cittadini di Paesi terzi che beneficiano di forme di protezione internazionale;

cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno per motivi umanitari;

cittadini di Paesi terzi che beneficiano di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro, purché tali persone non abbiano acquisito una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di tale Stato membro;

casi umanitari (persone immigrate in condizioni di vulnerabilità e di grave disagio: disabili, donne sole con bambini, anziani, persone con problemi di salute e/o mentali, etc.);

cittadini di Paesi terzi che non soddisfano più le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della permanenza sul territorio italiano».

Inoltre, con riferimento al solo avviso pubblico relativo all'azione 1.2.1. - Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici. Prosecuzione dell'azione 2008 -, si comunica che l'art. 2 del suddetto avviso, per la parte relativa agli «Obiettivi», si intende modificato come segue:

«Obiettivo ultimo dell'azione è quello di favorire una politica di rimpatri più dignitosa, accessibile e sostenibile per gli immigrati appartenenti a specifici gruppi individuati come vulnerabili:

Richiedenti asilo:

richiedenti asilo;

richiedenti asilo ai quali è stata notificata una risposta negativa nel periodo previsto per il ricorso;

richiedenti asilo ricorrenti con decisione negativa sospesa.

Vittime di tratta (art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998) e casi assimilabili (in base all'art. 13 della legge 228/2003) che intendono rinunciare al programma nazionale ed optano per il rimpatrio volontario assistito;

Altri cittadini di paesi terzi:

cittadini di Paesi terzi che beneficiano di forme di protezione internazionale;

cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno per motivi umanitari;

cittadini di Paesi terzi che beneficiano di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro, purché tali persone non abbiano acquisito una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di tale Stato membro;

casi umanitari (persone immigrate in condizioni di vulnerabilità e di grave disagio: disabili, donne sole con bambini, anziani, persone con problemi di salute e/o mentali, etc.);

cittadini di paesi terzi che non soddisfano più le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della permanenza sul territorio italiano.

Pertanto, con l'azione si intende promuovere e concretamente sostenere l'accesso agli schemi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione da parte degli immigrati particolarmente vulnerabili, prevedendo altresì percorsi di reintegrazione socioeconomica nel Paese d'origine».

09A15017
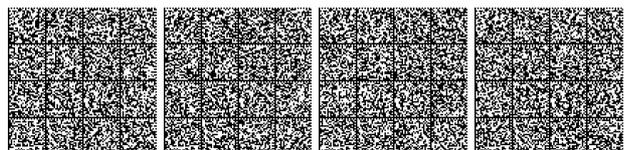
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duelmint pasta orale».

Provvedimento n. 223 del 17 novembre 2009

Medicinale per uso veterinario DUELMINT pasta orale.

Confezioni:

100 - cani e gatti - siringa graduata da 15 ml - A.I.C. n. 100072014;

40 - cani di piccola taglia e gatti - siringa graduata da 15 ml - A.I.C. n. 100072026;

20 - cuccioli e gattini - siringa graduata da 15 ml - A.I.C. n. 100072038.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana - A.T.I. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II - Modifica composizione degli eccipienti;

Variazione correlata tipo IB n. 33 - modifica minore della produzione del prodotto.

Si autorizza la modifica degli eccipienti.

La composizione, per 1 ml di prodotto, è ora la seguente:

principio attivo (invariato);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità del prodotto rimane come in precedenza autorizzato:

per il medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti con la vecchia composizione possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A14941

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eqvalan»

Provvedimento n. 240 del 30 novembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario EQVALAN, nelle confezioni:

1 siringa da 6,42g pasta orale - A.I.C. n. 100196017;

40 siringhe da 6,42g pasta orale - A.I.C. n. 100196029.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB:

modifica della dimensione della confezione del prodotto finito;

modifica del numero di unità in una confezione;

modifica oltre il campo di dimensioni delle confezioni attualmente approvate.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, e precisamente: 50 siringhe da 6,42g pasta orale - A.I.C. n. 100196031.

Si fa presente altresì che la validità del medicinale veterinario suddetto rimane invariata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A15005

Comunicato relativo al trasferimento della sede legale dell'Ente regione Molise

Si comunica che con deliberazione di giunta regionale n. 1064 del 16 novembre 2009 è stato disposto il trasferimento della sede legale dell'Ente Regione da via XXIV Maggio n. 130 - 86100 Campobasso a via Genova n. 11- 86100 Campobasso a decorrere dal 16 novembre 2009.

09A14931

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria, sita nei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e di Ferrera Erbognone - ENI S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. exDSA/DEC/2009/0001803 del 26 novembre 2009, è stata rilasciata alla società ENI S.p.A., con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria ubicata nei comuni di Sannazzaro dè Burgondi e di Ferrera Erbognone (Pavia), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

09A14928

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della piattaforma Barbara T2, ubicata nel Mar Adriatico, al largo di Ancona - ENI S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. exDSA/DEC/2009/0001804 del 26 novembre 2009, è stata rilasciata alla società ENI S.p.A., con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della piattaforma Barbara T2 ubicata nel Mar Adriatico, al largo di Ancona (Ancona), nel punto di coordinate geografiche: Lat. 44° 04' 37" Nord; Long. 13° 46' 55" Est, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

09A14929
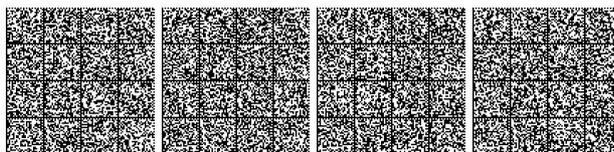
RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, recante: «Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 16 dicembre 2009).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 1, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'*individualità* e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.», leggasi: «Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'*invalidità* e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.».

09A15181

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-294) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00